La modifica degli statuti degli enti no profit alla luce delle recenti novità ministeriali sul RUNTS:

Istruzioni per l'uso

PREMESSA

Il 10 settembre scorso si è tenuta la Conferenza Stato-Regioni che ha approvato la bozza del decreto che va a disciplinare il funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS) e che attiva il processo per la sua effettiva operatività. Si attende, quindi, l'approvazione definitiva da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali entro fine ottobre.

Il decreto darà attuazione agli articoli dal 45 al 54 del D.lgs. 117/2017, in particolare:

a) le procedure per l'iscrizione e per la cancellazione degli enti nel RUNTS, nonché i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, al fine di garantire l'uniformità di trattamento degli Enti del Terzo Settore sull'intero territorio nazionale;

b) le modalità di deposito degli atti;

c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;

d) le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro Unico di cui alla lettera a) con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

PREMESSA

Il RUNTS prevede 7 sezioni d'iscrizione, all'interno delle quali sarà possibile successivamente trasmigrare.

1. ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO (ODV)
2. ASSOCIAZIONI di PROMOZIONE SOCIALE (APS)
3. RETI ASSOCIATIVE
4. IMPRESE SOCIALI (incluse cooperative sociali);
5. ENTI FILATROPICI
6. SOCIETA' MUTUO SOCCORSO
7. ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

Restano fuori dal RUNTS:

- AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- PARTITI
- SINDACATI
- ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI e di CATEGORIA
- ASSOCIAZIONI DATORI LAVORO
- ENTI sottoposti a DIREZIONE, COORDINAMENTO, CONTROLLO (dei precedenti)

Istruzioni per l'uso

Dalla data di pubblicazione del Decreto decorreranno i 90 giorni entro i quali avverrà il processo di trasferimento telematico al RUNTS dei dati relativi alle circa 37.000 organizzazioni di volontariato (ODV) e delle 27.000 associazioni di promozione sociale (APS) da parte delle Regioni e Province autonome e dal registro nazionale delle APS e per questi enti non sarà più ammissibile ottenere l'iscrizione in registri diversi dal RUNTS.

Inoltre da questo momento scatteranno inoltre i termini previsti dall'art. 54, comma 2 del D.lgs. 117/2017:

"Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione."

Ne consegue dunque che ciascun ufficio regionale o provinciale del RUNTS verificherà, entro 180 giorni, la completezza delle informazioni e la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione degli enti al Registro unico.

Eventuali informazioni e documenti mancanti dovranno essere comunicati dall'ente entro 60 giorni dalla richiesta, pena la mancata iscrizione dell'ente nel registro. L'elenco degli enti per i quali sono pendenti richieste di informazioni e documenti sarà reso disponibile sul portale del RUNTS.

Vi saranno, invece, tempi più lunghi per le circa 23.000 Onlus costituitesi ai sensi del D.lgs. 460/97, i cui dati verranno comunicati al RUNTS dall'Agenzia delle Entrate. L'elenco di tali enti sarà pubblicato dall'Agenzia sul proprio sito e, fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10 del D.lgs. 117/2017:

"L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali."

gli enti potranno presentare apposita domanda di iscrizione al Registro, indicando la sezione in cui iscriversi.

Si presume, quindi, che il termine ultimo di modifica degli Statuti degli enti che si sono costituiti con l'acronimo ONLUS sarà il 31 marzo 2022

Riassumiamo nella seguente tabella allora tempistica e modalità operativa:

Data	Modalità operativa
Entro il 31 ottobre 2020	**Possibilità per le ONLUS di usufruire della procedura «semplificata» ossia con assemblea ordinaria dei soci per la modifica statutaria** **vedi *«tabella riepilogativa delle modalità di adeguamento statutario da parte degli enti del terzo settore»***
Entro il 31 marzo del periodo successivo **all'autorizzazione della Commissione Europea prevista all'articolo 101, comma 10 del D.lgs. 117/2017**	**Modifica statutarie per le ONLUS solo mediante assemblea straordinaria dei soci**

Istruzioni per l'uso per i soggetti con riconoscimento della personalità giuridica (ed ONLUS)

Modifica statutaria	Enti preposti al controllo	Modalità operative
Associazioni/Fondazioni riconosciute con DGR Regione Piemonte con acronimo ONLUS	1. Regione Piemonte, settore Persone Giuridiche 2. Agenzia Entrate, Direzione Regionale, ufficio Onlus	1. Istanza di modifica *(vedi sito Regione Piemonte) ** 2. Comunicazione ** dell'avvenuta modifica statutaria
Associazioni/Fondazioni riconosciute Prefettura ove ha sede legale l'ente con acronimo ONLUS	1. Prefettura, ufficio Persone Giuridiche 2. Agenzia Entrate, Direzione Regionale, ufficio Onlus	1. Istanza di modifica ** *(vedi sito Prefettura di competenza)* 2. Comunicazione *** dell'avvenuta modifica statutaria

* PEC
direzionegiunta@cert.regione.piemonte.it

** raccomandata o consegnata allo sportello della Prefettura

***PEC
dr.piemonte.contr@agenziaentrate.it

E’ importante in caso di modifica statutaria delle ONLUS costituitesi ai sensi del D.lgs. 460/97 dare indicazione nel verbale d’assemblea straordinaria che:

«…si rende necessario procedere all'approvazione di un nuovo Statuto la cui efficacia è subordinata all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quando tale Registro verrà istituito, allo scopo di potersi giovare nel periodo transitorio fino al la piena operatività del Codice del Terzo Settore del la normativa fiscale di favore prevista per gli enti iscritti nel registro ONLUS della Regione Piemonte e soggetti alla disciplina di cui al D.lgs. 4 di cembre 1997 n. 460. Questo rileva in modo particola re in ordine alla necessità per la Fondazione di continuare a qualificarsi come ONLUS, e ad utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunica zione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo ON LUS, fin ché, con la piena operatività del Codice del Terzo Settore e con l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, potrà esse reinserita nella denominazione l’acronimo ETS»

E' importante infatti che l'ente dotato di acronimo ONLUS possa proseguire ad usufruire dei benefici fiscali indicati nel D.lgs. 460/97.

Tra questi rammentiamo anche il beneficio dal 5 per mille.

A tal proposito si rammenta che è stato emanato il D.P.C.M. 23.07.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 il 17 settembre scorso, con cui sono state disciplinate "*le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti al riparto e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi*".

Istruzioni per l'uso: 5 per mille

L'articolo 1 del D.lgs. 111/2017 prevede, al comma 1, lett. a), che possa essere destinato, in base alla scelta del contribuente, al sostegno degli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

In attesa dell'operatività del Registro, opportunamente, il comma 2 di medesimo articolo prevede che la disposizione abbia effetto *"a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore".*

Resta comunque confermato che, fino a tale data, la possibilità di partecipare al riparto sarà riservata solo a organizzazioni di volontariato, onlus e associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte negli attuali registri tenuti dalle Regioni e dalla Agenzia delle Entrate.

Il successivo articolo 3) del D.lgs. 111/2017 prevede che gli ETS debbano dichiarare, in sede di iscrizione al RUNTS, di volersi accreditare anche ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille con le seguenti modalità:

- presentazione domanda entro il 10 aprile in via telematica;
- entro il successivo giorno 20 del mese di aprile saranno pubblicati gli elenchi dei soggetti che hanno presentato domanda;
- entro il 30 aprile sarà possibile ricorrere contro eventuali esclusioni;
- il successivo 10 maggio sarà il termine previsto per la pubblicazione degli elenchi definitivi;
- l'inserimento in elenco, fermo restando i requisiti per l'accesso ai benefici, esplica effetti anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. Non è stato chiarito se gli enti che già erano iscritti debbano o meno ripresentare l'istanza in quanto rivolta al RUNTS.

Istruzioni per l'uso: 5 per mille

I beneficiari dovranno redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto che indichi "*in modo chiaro e trasparente*" la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite da inviare all'amministrazione accreditante per il controllo. In caso di ricevimento di contributi inferiori ai 20.000 euro non saranno tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti e detenuti dall'ente ricevente. Il rendiconto dovrà indicare le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni o servizi, dettagliate per singole voci di spesa, "*con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario*" nonché gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali con durata massima triennale, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Questo rendiconto dovrà essere pubblicato entro trenta giorni dalla ultima prevista per la compilazione anche sul sito internet della associazione.

Il contributo potrà essere recuperato se l'erogazione è avvenuta a seguito di dichiarazioni mendaci o sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario.

Rispetto al passato oltre al controllo dell'Agenzia delle Entrate ci sarà anche quello esercitato dal RUNTS.